Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

I.E.

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 31 del Registro
Del 10-3-2014

OGGETTO: Appello avverso sentenza n.619/2013 proposto dagli eredi del sig. Scrofani Carmelo. Costituzione in giudizio. Nomina legale.

ANNO 2014

L'anno ***duemilaquattordici,*** *il giorno* dieci *del mese di* MARZO *alle ore* 13,30 *nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:*

		Presente	Assente
- ***AMATO PASQUALE***	***Sindaco***	☒	☐
- ***BALISTRERI DANIELE***	***Assessore***	☒	☐
- ***AUGUGLIARO DARIO***	***Assessore***	☒	☐
- ***SALERNO VINCENZO***	***Assessore***	☒	☐
- ***VINCI AGATA***	***Assessore***	☒	☐

Partecipa il Segretario Generale D.ssa C. GRIGLIA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La sottoscritta D.ssa M. G. Marino Capo settore Affari Tributari e Legali;

Premette che:

che il Sig. Scrofani Carmelo è proprietario di un appezzamento di terreno sito in territorio di Palma di Montechiaro nella c.da Pozzillo, esteso are 29,40 distinto al foglio catastale n.10, art.15322, particella 57, acquistato con atto di compravendita rogato il 20.01.1976 dal notaio Giovanni Incardona in Palma di Montechiaro;

che detto terreno è stato oggetto di procedura espropriativa da parte del Comune di Palma di Montechiaro avviata con delibera di G.M. n.152/2000 per la "realizzazione di un programma costruttivo di n.25 alloggi, centro sociale e urbanizzazione nell'ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell'area urbana Calvario Pizzillo"

che, con atto notificato in data 25 febbraio 2011 il sig. Scrofani Carmelo, nato a Palma di Montechiaro il 19.4.1937, inoltrato avanti al Tribunale di Agrigento contro il Comune di Palma di Montechiaro per sentirlo ritenere e dichiarare:

- Che l'occupazione dell'area di proprietà del sig. Scrofani sita in Palma di Montechiaro nella c.da Pozzillo, in catasto al fg.10 part.lle nn. 2871, 2872, 2873 e 2874, per l'estensione complessiva di mq.2940, e comunque nella maggiore o minore estensione che risulterà nel corso di causa, è divenuta illegittima per non essere stato emesso nei termini il relativo provvedimento di esproprio definitivo;
- Che l'odierno istante ha diritto all'integrale risarcimento dei danni ammontanti ad € 396.600,00 (o a quella maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria della causa) pari al valore venale attuale del bene utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica ed acquisito in via definitiva dal Comune di Palma
- Che il sig. Scorfani è stato privato del godimento del bene e, pertanto, ha diritto ad una indennità per il periodo di occupazione legittima del fondo che va dal 25.10.2001 al 24.10.2006 oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo
- Conseguentemente, condannare il Comune di Palma di Montechiaro all'immediato pagamento in favore del sig. Scrofani Carmelo della somma di € 396.600,00 pari al valore venale dell'area oggetto del giudizio, nonché a quella somma che vorrà liquidare equitativamente a titolo di indennità per il mancato godimento del fondo per il periodo di occupazione legittima, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria all'effettivo soddisfo.

Che con delibera di G.M. n. 21/2011 è stato conferito incarico all'avv. Nicolò Avanzato per la difesa degli interessi dell'amministrazione comunale;

Che il procedimento si è concluso favorevolmente per il Comune con sentenza n.619/2013;

Visto l'Atto di appello proposto avverso la sentenza di cui sopra dai sig.ri Scrofani Tommaso, Scrofani Maria, Romana Rosaria Donata, nella qualità di genitore della minore Scrofani Erika, e Scrofani Calogero, tutti quali successori legittimi del Sig. Scrofani Carmelo, nato a Palma di Montechiaro il 19.4.1937 e deceduto il 25.4.2011;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto infra riportato, che l'amministrazione comunale si costituisca nel predetto giudizio al fine di tutelare gli interessi del Comune conferendo incarico, per ragioni di continuità ed economicità, all'Avv. Nicolò Avanzato.

PROPONE

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel predetto giudizio conferendo incarico, per ragioni di continuità, economicità ed opportunità all'Avv. Nicolò Avanzato del Foro di Agrigento;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà con obbligo di praticare i minimi tariffari.

Di impegnare la somma di Euro 1.000,00 al cap.860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi". IMP. 74458 dando atto che la somma rientra nei limiti dei dodicesimi ai sensi dell' art.163 comma 3 D.Lvo 267/2000;

Di dare atto ancora, che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che, pertanto, prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Il Proponente
Dott.ssa M. G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;
data_____

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M. G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 163 D.L.vo n. 267/2000.
data_____

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. R. Zarbo

LA GIUNTA

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello avverso la sentenza n. n.619/2013 promosso dagli eredi del Sig. Scrofani Carmelo;

Di conferire incarico all'Avv. NICOLÒ AVANZATO del Foro di AGRIGENTO;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà con l'obbligo di praticare, i minimi tariffari;

Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata così come indicato in proposta;

Di dare atto che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che pertanto prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

STUDIO LEGALE AVANZATO
Via Gela, 17 - 92020 Palma Montechiaro - (AG)
Tel. 0922 824564 Fax 0922 960404
cell. 3388807344
pec: ***nicoloavanzato@pecavvpa.it***
e-mail ***n.avanzato@virgilio.it***

Avv. Nicolò Avanzato

Palma di Montechiaro, li...06 marzo 2014.....

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0006395
del 06/03/2014

Al Sig. Sindaco del
Comune di Palma di Montechiaro

Al Capo Settore Tributi ed Affari Legali
Dott.ssa M. Gabriella Marino

Oggetto: appello sentenza n. 619/2013 nella causa civile promossa dal Sig. Scrofani Carmelo C/ Comune di Palma di Montechiaro R.G. n. 589/11 Tribunale Civile di Agrigento.

Il Tribunale di Agrigento in data 16/07/2013 depositava sentenza n. 619/2013, con la quale accoglieva, preliminarmente, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'odierno scrivente quale difensore del Comune di Palma di Montechiaro e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito (Tribunale di Agrigento) trattandosi di controversia devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo.

In data 21 febbraio 2014 parte attrice soccombente notificava all'odierno difensore Atto di Appello, impugnando la sentenza n. 619/2013 emessa dal Tribunale di Agrigento quale organo di 1° grado.

A parere dell'odierno scrivente è opportuno per il Comune di Palma di Montechiaro costituirsi in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Palermo e continuare ad insistere sull'eccezione preliminare di incompetenza giurisdizionale, in quanto l'oggetto della materia del contendere (espropriazione per pubblica utilità) non è di competenza del giudice ordinario ma bensì è di competenza del Giudice Amministrativo

Alla presente allego:

1. Atto di Appello;
2. Fascicolo di primo grado;
3. Sentenza n. 619/2013.

Cordialmente

Avv. Nicolò Avanzato

Avv. MANUELA DI NARO
Viale Reg. Margherita, 169
92024 CANICATTI'
Telef. (0922) 832680
P. IVA 02018150843

COPIA NOTIFICA

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Sez.Civ. - Cons.Rel. Dr.

ATTO DI APPELLO

per i signori **Anzalone Anna,** nata a Palma di Montechiaro l'1.10.1945 (C.F. NZLNNA45R41G282C), **Scrofani Tommaso** nato a Palma di Montechiaro il 21.10.1965 (C.F.SCRTMS65R21G282B), **Scrofani Maria,** nata a Palma di Montechiaro il 12.8.1972, (C.F. SCRMRA72M52G282J), **Romano Rosaria Donata** nata a Dusseldorf il 27.4.1983 (C.F. RMNRRD83D67Z112V) nella qualità di genitore esercente la legale potestà in via esclusiva sulla minore **Scrofani Erika** nata a Palermo il 20.11.2007, in rappresentazione del padre sig. Scrofani Giuseppe nato a Palma di Montechiaro il 24.7.1969 e deceduto il 18.4.2009, **Scrofani Calogero** nato a Palma di Montechiaro il 27.9.1967 (C.F. SCRCGR67P27G282U), tutti quali successori legittimi del sig. Scrofani Carmelo, nato a Palma di Montechiaro il 19.4.1937 e deceduto il 25.4.2011 elett.te e per gli effetti del presente giudizio dom.ti in Palermo nella Via Selinunte n.1 presso lo Studio dell'Avv. Antonietta Alongi, tutti rappr.ti e difesi dall'Avv. Manuela Di Naro (C.F. DNRMNL67B42B602T; FAX:0922-832680; PEC: manueladinaro@avvocatiagrigento.it) in forza del Mandato a margine

Procura:

Nominiamo e costituiamo nostro procuratore e difensore per rappresentarci ed assisterci in ogni stato e grado del presente giudizio l' Avv. Manuela Di Naro. Conferiamo alla stessa tutte le facoltà necessarie per adempiere il Mandato; potrà eleggere domicilio,conciliare,riscuotere somme, rinunciare agli atti del giudizio. Autorizziamo l'Avv. Manuela Di Naro al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.

x Maria Scrofani
Scrofani Donna
Romano Rosaria Don
Anzalone Anna

VERE ED AUTENTICHE
F.TO AVV. MANUELA DI

dell'originale del presente Atto, che a mezzo del presente Atto propongono

APPELLO

avverso la Sentenza n.619 /2013, resa dal Tribunale di Agrigento il 16.07.2013, non notificata, e per l'effetto

CITANO

il **Comune di Palma di Montechiaro** (C.F. 81000070847), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Palma di Montechiaro nella Via Gela n.17 presso lo Studio dell'Avv. Nicolò Avanzato, suo procuratore e difensore nel procedimento di primo grado, a comparire avanti alla Corte d'Appello di Palermo, Sezione designanda, all'udienza che il Collegio terrà nei locali del Palazzo di Giustizia in Piazza V.E. Orlando, **il giorno 16 giugno 2014,** alle ore di rito, con invito a costituirsi ai sensi dell' art.166 c.p.c. nel termine di almeno venti giorni prima della predetta udienza, con avvertimento che la mancata costituzione nei suddetti termini comporterà la decadenza di cui all'art.167 c.p.c. e di ogni disposizione di legge e che in caso di mancata costituzione si procederà nella sua contumacia per ivi sentir chiedere, accogliere e far diritto sulle infrascritte domande, a cui si premette

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con Atto di citazione notificato il 25.02.2011 il sig. Scrofani Carmelo esponeva di essere proprietario di un appezzamento di terreno esteso are 29,40 sito in territorio di Palma di Montechiaro nela C/da Pizzillo, distinto in catasto al foglio catastale n.10, art.15322, part.lla n.57 – successivamente

frazionata e corrispondente alle particelle 2871, 2872, 2873 e 2874, come individuate e specificate nella relazione del C.T.P.

L'attore deduceva, altresì, che detto terreno era stato oggetto di una procedura espropriativa per la **"Realizzazione di un programma costruttivo di n.25 alloggi, centro sociale e urbanizzazione nell'ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell'area urbana Calvario Pizzillo"**, avviata con Deliberazione della G.M. n.152 del 16.10.2000 del Comune di Palma di Montechiaro, cui seguiva l'Ordinanza n.182 del 4.10.2001 che disponeva l'occupazione d'urgenza dell'area per la durata di cinque anni e la conseguente immissione in possesso, avvenuta in data 25.10.2001.

Stante lo spirare del termine di occupazione legittima e l'irreversibile trasformazione del fondo il sig. Scrofani conveniva in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro avanti al Tribunale di Agrigento e – in applicazione ai principi generali di cui all'art.2043 C.C.- chiedeva la condanna della P.A. al pagamento del risarcimento dei danni secondo le regole dell'integralità della riparazione e della equivalenza del pregiudizio subito.

Si costitutiva in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro ed eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere della controversia e, comunque, l'infondatezza delle domande proposte nei suoi confronti.

Con Memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n.1, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, l'attore deduceva che la **Deliberazione della G.M. n.152 del 16.10.2000 risultava affetto da nullità radicale poichè totalmente priva dell'indicazione dei termini** per la procedura espropriativa e per il compimento dei lavori, **previsti dall'art.13 della L.n 2359 del 1865**, e, pertanto, l'occupazione e la conseguente trasformazione del fondo avevano dato luogo alla **c.d. "occupazione usurpativa"** rientrante nella giurisdizione del Giudice ordinario.

All'udienza del 19.12.2012, a seguito del decesso del sig. Scrofani Carmelo, si costituivano in giudizio i suoi successori legittimi per la prosecuzione del rapporto processuale con il Comune convenuto.

Il Tribunale di Agrigento con la Sentenza n.619 /2013, emessa il 16.07.2013, oggi impugnata dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo e compensava per la metà le spese del giudizio, condannando gli attori al pagamento della complessiva somma di €.1.400,00.

L' impugnata Sentenza è errata e va integralmente riformata per i seguenti

MOTIVI

I

Ha errato il Giudice di *prime cure* a non ricomprendere la fattispecie *de qua* nell'ambito della " occupazione usurpativa" stante che l' espropriazione

per cui è causa è stata disposta per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica e la **Deliberazione della G.M. n.152/2000**, con la quale è stata avviata la procedura ablativa, risulta **affetta da nullità radicale** perchè totalmente **priva dell'indicazione dei termini per la procedura espropriativa e per il compimento dei lavori, previsti dall'art.13 della L.n 2359 del 1865.**

Il Giudice ha erroneamente operato una piena quanto illegittima equiparazione tra i Programmi Costruttivi di edilizia residenziale pubblica ex art. 51 della L.22 ottobre 1971 n.865 e il Piano per l'edilizia economica. e popolare, previsto dalla L.18 aprile 1962, n. 167. Trattasi di due istituti giuridici diversi, che sono disciplinati da norme non omogenee.

Per i programmi costruttivi, infatti, non trova applicazione la disposizione che prevede un termine di validità di 18 anni per il compimento della procedura espropriativa, previsto invece in relazione ai cosiddetti P.E.E.P..

Così si esprime il Giudice di *prime cure:*

" Tuttavia, nel caso di specie, non vi era alcuna necessità di indicazione di termine nella deliberazione n.152 del 16 ottobre 2000 – equivalente a dichiarazione di pubblica utilità- posto che si tratta di un programma costruttivo nell'ambito di un piano per l'edilizia economica e popolare e, quindi, di espropriazione per l'edilizia convenzionato popolare……Ciò si evince dalla circostanza che la deliberazione della G.M. n.152 del 16 ottobre 2000 richiama –quale atto prodromico- la deliberazione n.43 del 26 giugno 1998 con cui era

stato "approvato il programma costruttivo per la realizzazione degli interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata nell'ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell'area urbana Calvario-Pizzillo. Con detta delibera n.43 del 26 giugno 1998 si è in effetti proceduto all'adozione di un piano per l'edilizia economica e polare attraverso l'adozione di un programma costruttivo in variante al programma di fabbricazione con la procedura di cui all'art.51 della legge 865 del 1971 e dell'art.16 della L.R. n.71 del 1978".

Orbene, vero è che la deliberazione n.152 del 16 ottobre 2000 richiama espressamente la deliberazione n.43 del 26 giugno 1998 ma non è altrettanto vero che con detta delibera si è proceduto all'adozione di un piano per l'edilizia economica e popolare; si legge, infatti, testualmente " Con deliberazione n.43 del 26.6.98 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art 16 della L.R. 71 78 e dell'art.51 della Legge 865/71, aveva già approvato il Programma Costruttivo per la realizzazione degli interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata nell'ambito del Contratto di Quartiere per la riqualificazione dell'area urbana "Calvario-Pizzillo" (ved.pag. 2 dell'all.n.5 fascicolo 1° grado). Conformemente alla proposta, quindi, la G.M. con la deliberazione n.152 del 16 ottobre 2000, **approvava il progetto esecutivo relativo al programma costruttivo** per la realizzazione di n.25 alloggi, centro sociale e urbanizzazione, nell'ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell'area urbana "Calvario-Pizzillo".

Anche a volere soffermare l'attenzione sul richiamato art.16 della L.R. n.71 del 27.12.1978 è di tutta evidenza che la normativa, nel disciplinare " gli

obblighi dei Comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolare" contempla due distinte ipotesi:

a) la prima detta l'obbligo, per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, di adottare i piani per l' edilizia economica e popolare ai sensi della L.18 aprile 1962 n.167;

b) la seconda - dettata per i rimanenti comuni- ed è quella che ci occupa contempla, invece, l'adozione di programmi costruttivi da attuare con la procedura di cui all'art.51 della L. 22 ottobre 1971 n.865.

Evidentemente il Comune di Palma di Montechiaro ha optato per la seconda ipotesi e si è servito del programma costruttivo *de quo,* tant'è che la deliberazione n.43 del 26.6.98 richiama espressamente l'art.51 della L. n.865 del 1971 che regola " I programmi e il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica" ma non anche la L. n.167 del 1962 avente ad oggetto le "disposizioni per favorire l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare".

Il Giudice di primo grado, quindi, non ha tenuto in debito conto le due succitate distinte fattispecie regolate dall' art.16 della L.R. n.71/1978 e/o forse è stato erroneamente influenzato dal Consulente di parte e, male interpretando quanto asserito da quest'ultimo, asserisce che *" l'espropriazione è stata disposta nell'ambito del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare"* . Va evidenziato a tal fine che l'Ing. Vassallo nella sua relazione non ha affermato quanto sopra citato gal Giudice ma, con riferimento alla norma generale degli obblighi dei Comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolare, in ottemperanza

all'art.16 della L.R.n.71/1978, il Comune di Palma di Montechiaro si è servito dello strumento urbanistico del Programma Costruttivo (in variante al vigente Programma di Fabbricazione) previsto dall'art.51 della Legge n.865/1971 e dell'art.16 della L.R.Si.n. 71/1978.

Ove le superiori argomentazioni non fossero sufficienti a confutare la motivazione dell'impugnata Sentenza, si produce il certificato di destinazione urbanistica dell'area espropriata, rilasciato dall' U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro, attestante che " I terreni e i fabbricati siti in Contrada "Pizzillo" , territorio di Palma di Montechiaro in catasto al foglio 10, particelle 2939 (ex 2871) fabbricato -2872 -2938 (ex 2873) fabbricato -2874 ricadono in zona che il vigente P.R.G. definisce **"Berp" (edilizia residenziale pubblica esistente e di completamento)**".

Pertanto, non v'è dubbio alcuno che l'area espropriata non ricade in zona "P.E.E.P" che, peraltro, il Comune di Palma di Montechiaro non ha mai adottato.

Detto ciò è fuor di dubbio che la procedura ablativa in esame ha dato luogo alla c.d. " occupazione usurpativa" e non alla c.d. " occupazione acquisitiva"; questa difesa, pertanto, non può che riportarsi a quanto già ampiamente dedotto nel giudizio di primo grado.

E' circostanza non controversa, infatti, (e dimostrata *per tabulas*) che la Deliberazione G.M. n.152 del 16.10.2000 del Comune di Palma di Montechiaro,

con la quale l'esproprio è stato avviato, è totalmente priva della **fissazione dei termini in cui doveva essere iniziata ed ultimata la procedura ablativa.**

L'omissione dei detti termini ex art.13 L.n.2359/1865 nella detta delibera di approvazione del progetto esecutivo *de quo* (che costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ex art.1 L.R. 1978 n.35) **vizia in radice la stessa dichiarazione** e ne comporta l'originaria invalidità che si traduce in giuridica inesistenza per carenza di un suo carattere tipico. Ne consegue che l'occupazione del bene si concreta in una mera attività materiale il che determina, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico, una ipotesi di c.d. **occupazione usurpativa** appartenente alla **cognizione del Giudice ordinario**, in contrapposizione alla c.d. occupazione acquisitiva.

Si è ormai consolidato, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui "la cosiddetta occupazione acquisitiva non si realizza nell'ipotesi di cosiddetta occupazione usurpativa, in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi ovvero debba ritenersi giuridicamente inesistente per essere carente dei suoi caratteri esenziali tipici, fra i quali la prefissione dei termini richiesti dall'art.13 della legge n.2359 de 1865 per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, configurandosi in tal caso soltanto una mera occupazione, **detenzione illegittima dell'immobile privato, inquadrabile nell'illecito di cui all'art. 2043 C.C.**, con il conseguente diritto dell'interessato di ottenere l'integrale risarcimento del danno" (*ex tantis* Cass. Sez.I, 16 maggio 2003 n.7643).

Invero, lo stesso Tribunale di Agrigento, nella parte motiva della Sentenza, condividendo la difesa attorea, afferma di non ignorare che, in materia urbanistica ed edilizia, il provvedimento amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini per il compimento delle espropriazioni e dell'opera, di cui all'art. 13 della legge n.1865 n.2359, è radicalmente nullo ed inefficacie con la conseguenza che " *spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato*".

Tuttavia, pur ricomprendendo nella c.d. occupazione usurpativa la fattispecie della dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini ex art.13 della L.n.2359/1865, ha finito con il declinare la propria giurisdizione in favore del Giudice amministrativo ritenendo che al programma costruttivo fosse applicabile il termine di validità proprio dei P.E.E.P..

La motivazione, come detto, è errata.

Contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di *prime cure*, per le motivazioni superiormente esposte, la localizzazione di un'area ai fini della realizzazione di un intervento costruttivo, ai sensi dell'art.51 della L.865/1971, non è affatto equiparabile al Piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.).

Sull'argomento, che nel passato è stato oggetto di contrastanti orientamenti, ha fatto molto chiarezza la fondamentale decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.8 del 20.12.2002 dalla quale è dato ricavare il presente principio: "A differenza della delibera di approvazione del p.e.e.p., la

cui efficacia è temporalmente delimitata ai sensi dell'art. 9, comma 1, 1. n. 167 del 1962 e successive modifiche ed integrazioni, quella avente ad oggetto **il programma costruttivo di cui all'art. 51 1. n. 865 del 1971 si presenta ad efficacia temporalmente illimitata**, pertanto la stessa deve indicare esplicitamente i termini di inizio ed ultimazione degli espropri e dei lavori, dovendosi ritenere operante nella relativa fattispecie la norma, dalla valenza residuale, di cui all'art. 131 l. n. 2359 del 1865" .

II

Ha conseguentemente errato il Giudice di primo grado nel compensare le spese processuali per metà che, invece, debbono gravare sul Comune di Palma di Montechiaro per entrambi i gradi di giudizio.

Ritenuto tutto quanto sopra.

Ritenuta la difesa già svolta nel giudizio di primo grado da intendersi in quest'atto integralmente riportata e trascritta.

Ritenuto tutto quant'altro, inerente, intuitivo, concordante e conseguente anche rilevabile d'Ufficio.

Gli odierni appellanti, come sopra elett.te dom.ti e rappr.ti a mezzo del presente Atto chiedono – allo stato- che

VOGLIA L'ON.LE CORTE D'APPELLO

previa declaratoria di contumacia nella ipotesi di mancata costituzione avversaria.

Rejectis adversis.

Preliminarmente:

Accogliere per la forma l'impugnazione con il presente Atto proposta.

Indi a che:

Ritenere e dichiarare la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere della presente controversia;

Conseguentemente, in totale riforma dell'impugnata Sentenza, disporre la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 353, primo comma, c.p.c..

Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi del giudizio.

Salvis aliis juribus late.

Canicattì-Palermo, lì 23 febbraio 2014.

RIGENTO
IZIARIO
iccobeni

Avv. Manuela Di Naro

Relata di notifica:

L'anno duemilaquattordici, il giorno , del mese di febbraio, in ~~Agrigento~~ Palma di Montechiaro

Istante l'Avv.Manuela Di Naro, procuratore come in Atti.

Io qui sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Uff.Un.Not.Es. presso il Tribunale di Agrigento, ove per l'Ufficio ho domicilio,

ho notificato

e con il presente data copia del superiore Atto di Appello al **Comune di Palma di Montechiaro**, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per esso al suo procuratore sig. Avv. Nicolò Avanzato, con domicilio eletto in Palma di Montechiaro nella Via Gela n.17 e ciò per sua piena e legale scienza e per ogni effetto di legge a mani dell'A. Dr. Avanzato, in Palma di Montechiaro, 27/02/14.

RIGENTO
IZIARIO
iccobeni

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dott. Tommaso Riccobeni

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il 14.3.2014

Defissa il 31.3.2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 14.3.2014, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa C. Giglia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.3.2014, essendo ~~decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.~~ stata richiamata ieri mediatamente esecutiva

Dalla residenza comunale, lì 10.3.2014

IL SEGRETARIO GENERALE